

# ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLO SPORT

## ***1 - Sicurezza nelle manifestazioni/attività sportive/motorie (e tutela delle condizioni di lavoro)***

Impianto sportivo:

- **D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38**
- **impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;**
- **Impianto sportivo (art. 2, Decreto Ministeriale 18.03.1996, mod. 2005):** Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive.

**L'impianto sportivo comprende:**

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto
- **Complesso sportivo:** Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.
- **Complesso sportivo multifunzionale:** Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, caratterizzato da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica.

**Concetto di «bene» (c.c.)**

- **Art. 810 Nozione:** Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
- **Art. 812 Distinzione dei beni:** Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350). Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).

- **Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri:** I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

**I beni di proprietà pubblica:**

- **Beni disponibili**
- **Beni indisponibili:** - beni demaniali e beni appartenenti al patrimonio indisponibile

**Beni del patrimonio indisponibile (art. 826 cc)**

Fanno parte del **patrimonio indisponibile** dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra. **Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio.**

I beni indisponibili possono essere tali:

- in quanto presentano caratteristiche che ne determinano "ab origine" la destinazione pubblica (cd. beni indisponibili per natura);
- ovvero in quanto sono stati destinati a un pubblico scopo mediante una disposizione legislativa, un provvedimento amministrativo o l'effettiva destinazione del bene a una finalità pubblica.

Si caratterizzano QUINDI per il duplice requisito:

- dell'appartenenza a un ente pubblico
- della destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica finalità.

Pur in costanza del carattere dell'indisponibilità, anche per la gestione dei beni del patrimonio indisponibile è ammessa la possibilità che il bene venga fatto oggetto di una concessione, secondo modalità che siano però compatibili con la destinazione al pubblico scopo.

È parimente consentita (nei casi previsti dalla legge) la costituzione di diritti reali di terzi su tali beni, sempre fermo restando il limite della compatibilità con la finalità pubblica; è invece da escludersi l'uso in godimento uti singulus, che comporterebbe il venir meno della destinazione a un pubblico scopo.

**Condizioni legittimanti il trasferimento di un bene dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile del Comune:**

- Art. 828 del c.c. "i beni appartenenti al patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
- Il regime giuridico di tali beni è pertanto caratterizzato dal divieto di mutarne la destinazione e, di conseguenza, la natura e il relativo regime giuridico, secondo modalità diverse da quelle previste dalla legge.
- Essi sono **non commerciabili, non usucapibili, impignorabili e non assoggettabili ad esecuzione forzata e sequestro del bene e dei diritti reali attribuibili a soggetti terzi in regime di diritto privato.**

**Gli impianti sportivi che appartengono al Comune rientrano di norma nel patrimonio indisponibile** (Cass., SS.UU., 23 luglio 2001, n. 10013) e la sottrazione di tali beni dalla loro destinazione può avvenire esclusivamente nei modi stabiliti dal vigente quadro normativo. In particolare, come sopra precisato, è precluso il trasferimento tra i beni disponibili e l'assoggettamento al regime proprio di tali beni, **a meno che non venga accertata la non funzionalità del bene al pubblico scopo o si intenda sottrarre definitivamente tale bene dalla sua destinazione** (cfr. cit. articolo 58 del D.L. n. 112/2008).

Art. 58 d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008: "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco (...) i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, **non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione**. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".

QUINDI: la perdita dell'originaria connotazione di bene indisponibile non può avvenire "sic et simpliciter" mediante l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: condizione imprescindibile per l'iscrizione del bene nei predetti elenchi è infatti la "non strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali" che deriva dalla inidoneità o dalla "effettiva" sottrazione del bene stesso alla sua originaria destinazione pubblica.

Per contro: qualora un bene sia ancora destinato ad essere utilizzato per un pubblico scopo, lo stesso non può essere fatto rientrare nel novero dei beni disponibili, non essendo sufficiente la temporanea inidoneità del bene a quella funzione pubblica ovvero una temporanea utilizzazione ad altri fini perché il bene perda la qualificazione di "indisponibile" (cfr. Cass. Sezioni Unite, 21 aprile 1989, n. 1889).

Una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio della stessa norma che, riguardando principalmente le attività di dismissione e di valorizzazione dei beni disponibili, non potrebbe autorizzare l'assoggettamento di beni ancora indisponibili al regime tipico dei beni disponibili.

Quest'ultimo - comportando **la commerciabilità, l'usucapibilità, la pignorabilità e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata e sequestro del bene e dei diritti reali attribuibili a soggetti terzi in regime di diritto privato** - non sarebbe idoneo a preservare in modo adeguato l'utilizzazione di un bene per un pubblico scopo e sarebbe incompatibile con le esigenze di tutela dell'interesse pubblico, garantite invece dal particolare regime cui sono soggetti i beni del patrimonio indisponibile.

Al contrario, verrebbero sottoposti all'alea di rischio tipica dell'attività privatistica dei beni pubblici per i quali si impone, con particolare evidenza, il rispetto del principio di sana gestione finanziaria che implica la valutazione da parte dell'Ente locale non solo dei vantaggi derivanti nell'immediato, ma anche dei rischi che potrebbero sorgere in futuro in conseguenza della propria attività gestionale e finanziaria.

PERALTRO anche nell'ambito delle attività di valorizzazione e dismissione di un bene inequivocabilmente disponibile, l'Ente locale non può limitarsi a valutare esclusivamente l'obiettivo dell'incremento delle entrate locali. Nello svolgimento delle predette attività, il Comune incontra pur sempre i limiti della salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'utilizzo di strumenti competitivi.

## ***La sicurezza negli impianti sportivi***

### ***Attività motoria/sportiva e sicurezza:***

Perseguire il tema della sicurezza significa attribuire alla tutela della salute un VALORE ASSOLUTO

OMS: nella materia tutela della salute si comprendono gli interventi finalizzati garantire la salute della persona fisica (come praticante attività sportive a livello amatoriale, dilettantistico o professionistico o in quello di spettatore di una manifestazione sportiva oppure quale prestatore d'opera o di servizi, gratuita o retribuita) con riferimento:

- alla sua sanità personale da punto di vista del benessere fisico e mentale
- alla salubrità dell'ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro

*Lettura combinata art 32, 2 e 42 Cost:*

- **Art. 32 Cost:** La Repubblica tutela la salute – compresa quella sul lavoro - come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. – v. ultra nozione salute
- **Art. 2:** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia **come singolo sia nelle formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità, .....
- **Art. 42 comma 2** • l'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- **Art. 2, c. 2 lett. o) Dlgs n. 81/2008:** «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

La protezione della salute è oggetto di una tutela avanzata in quanto non limitata alla sola dimensione individuale del diritto alla vita ed all'incolumità psico-fisica, proiettandosi in una prospettiva più ampia come **diritto all'ambiente salubre**. Il lavoratore ha diritto ad essere protetto, in virtù del principio favor prestatoris che permea tutta la Costituzione italiana

- **Cassazione civile, sez. un. 06/10/1979 , n. 5172:** Il diritto alla salute, anche nel suo aspetto di diritto alla salubrità dell'ambiente, è diritto fondamentale della persona umana - sia come invalido che come partecipe della collettività - che gode di piena tutela giurisdizionale anche nei confronti della P.A..

### ***Sicurezza ed impianti sportivi:***

- LA SICUREZZA IN UN IMPIANTO SPORTIVO DEVE ESSERE ORGANIZZATA IN RIFERIMENTO AL SOGGETTI DESTINATARI:

- pianificazione e gestione della sicurezza degli addetti ai lavori.
- gestione della pubblica sicurezza incolumità di tutti gli utenti dell'impianto.
- gestione delle emergenze, di grandi eventi (es: terremoti, alluvioni, incendi ecc)

**LA SICUREZZA IN UN IMPIANTO SPORTIVO DEVE ESSERE ORGANIZZATA IN RIFERIMENTO AL:**

- \* PROCESSO DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
- \* PROCESSO DI ESERCIZIO E GESTIONE DEGLI EDIFICI
- \* PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

La sicurezza negli impianti sportivi (DM 18.03.1996 smi) può essere considerata come composta da tre aspetti distinti, ma strettamente correlati fra loro che hanno la finalità di garantire la sicurezza delle diverse tipologie di soggetti (addetti, pubblico e praticanti):

- Luogo di lavoro (sicurezza dei lavoratori) – D.lgs n. 81/2008 smi
- Luogo di pratica sportiva (sicurezza degli sportivi) Norme CONI e Fed
- Luogo di pubblico spettacolo (sicurezza degli spettatori) Norme antincendio-pubblica sicurezza ecc.

**Le declinazioni dell'impianto sportivo (sotto il profilo della sicurezza):**

- LUOGO DI LAVORO D.Lgs. 81/2008
- LUOGO PUBBLICO PER SPETTACOLI Norme antincendio, pubblica sicurezza, etc.
- LUOGO DI PRATICA SPORTIVA Norme CONI/FSN
- CANTIERE in fase di realizzazione dell'impianto Titolo IV D.Lgs. 81/2008

**2 Criteri fondamentali:**

1. NON ESISTE UNA CONDIZIONE STATICA DI SICUREZZA ASSOLUTA E GARANTITA, MA UN GRADUALE PROGRESSO VERSO UNA MAGGIORE SICUREZZA (cd. CONCEZIONE DINAMICA DELLA SICUREZZA)
2. E' NECESSARIO IL PIU' AMPIO CONVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI AZIENDALI

IL processo si fonda sulla circolazione dell'informazione.

IL RISULTATO COMPLESSIVO E' LA DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' A tutti i livelli.

**I DUE SETTORI DELLA SICUREZZA:**

- 1) LA GESTIONE DELLA SICUREZZA degli addetti ai lavori o degli esterni ----> LA SICUREZZA E' UN PROCESSO DI GESTIONE CONTINUO.
- 2) LA MESSA A NORMA dell'impianto ovvero la salubrità dell'ambiente di lavoro LA MESSA A NORMA E' UN DATO OGGETTIVO CHE RIGUARDA L'AMBIENTE DI LAVORO.

*Spec. MESSA A NORMA:*

- IMPIANTO ELETTRICO
- USCITE E PORTE DI EMERGENZA
- LUCI DI EMERGENZA
- ACCESSIBILITA' E SERVIZI IGIENICI APPROPRIATI PER I DISABILI
- PAVIMENTAZIONI
- VETRATURE
- PROTEZIONE LAMPADE SALA ATTIVITA' SPORTIVA
- IMPIANTI TECNOLOGICI (LOCALE CALDAIE E LOCALE SERVIZI DI DEPURAZIONE)

**D.Lgs. n. 38/2021 (art. 8 Regolamento Unico):**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il

Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il **regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi**.

***Il regolamento unico:***

- a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;
- b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
- c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
- d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;
- e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
- f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economicofinanziaria degli impianti sportivi;
- g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
- h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
- i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

**Art. 2087 CC: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]**

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza

del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.

La norma contiene un principio generale, di cui la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica. **Inoltre, ha valore integrativo rispetto a tale legislazione e costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico.**

**Il quadro normativo in tema di sicurezza sul lavoro si deve ritenere applicabile al mondo dello sport sia professionistico che non**

• Cdg 11.04.2000 «la circostanza che un'associazione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti atleti o società non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 Trattato UE e possono quindi considerarsi lavoratori».

LEGGE 4 aprile 2007 n.41 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 80). – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

Richiede al legislatore, in collaborazione con le istituzioni sportive, l'adozione di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico stabilendo che «l'esercizio della pratica calcistica deve essere reso maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economico-finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali».

**LE FASI DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 – cfr. ultra):**

- ELABORAZIONE DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)
- ELABORAZIONE DEL DUVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI)
- DESIGNAZIONE DEL RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) E DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
- NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ELEZIONE DEL RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)
- INFORMAZIONI E FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA
- PIANO DI EMERGENZA
- COSTITUZIONE DELLA SQUADRA DELLE EMERGENZE
- NOMINA DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
- REGISTRO DEGLI INFORTUNI
- REGISTRO DEI CONTROLLI DEI PRESIDI DI SICUREZZA

# **ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA E D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

## **SI COMPONE DI 13 TITOLI E 52 ALLEGATI:**

- TITOLO I: PRINCIPI COMUNI – disposizioni generali da applicare a tutti i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- TITOLI II-XI: DISPOSIZIONI SPECIALI dedicate all'attuazione di fattispecie particolari in materia di salute e sicurezza
- TITOLO XII: DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
- TITOLO XIII: DISPOSIZIONI FINALI

## **LE DISPOSIZIONI SPECIALI:**

- TITOLO II: prescrizioni minime di sicurezza sui luoghi di lavoro
- TITOLO III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche
- TITOLO IV: cantieri temporanei o mobili – norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
- TITOLO V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- TITOLO VI: movimentazione manuale dei carichi
- TITOLO VII: attrezzature munite di videoterminale
- TITOLO VIII: agenti fisici: rumore, vibrazioni, esposizione a campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali
- TITOLO IX: sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto,
- TITOLO X: esposizione ad agenti biologici
- TITOLO XI: protezione da atmosfere esplosive

## **I SOGGETTI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:**

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP +ASPP)
- MEDICO COMPETENTE
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
- ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

### **La programmazione della prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro:**

Norma «quadro» sulla sicurezza sui luoghi di lavoro art. 2087 cc, applicabile a qualsiasi prestatore di lavoro, non solo subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata

Cassazione civile, sez. lav., 22/03/2002, n. 4129:

- Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro-

Equiparazione lavoro subordinato e lavoratore autonomo (es: in quanto non debitamente istruito ex art. 2087 cc sui pericoli derivanti dal luogo dove prestava la propria attività lavorativa)

Irrilevanza il nomen iuris del contratto – Rilevanza del modo attraverso cui il rapporto ha avuto svolgimento.

**Principio della effettività dei compiti e delle attività che devono essere valutate su un piano non solo formale ma soprattutto sostanziale, al fine di stabilire le responsabilità e regimi di tutela applicabili.**

- **Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi:** Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

- *Cassazione penale, sez. IV, 18/01/2007, n. 6348:*

Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.

Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

La posizione di garante della sicurezza degli impianti, che l'ordinamento addossa all'imprenditore, non è operativa nei soli confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3, comma 2), ma si estende alle persone estranee all'ambito imprenditoriale che possano, comunque, venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di loro funzionalità (confr. Cass. pen., sez. 4<sup>a</sup>, 4 febbraio 2004, n. 31303).

Dall'altro, l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che possono derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario del presidio, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit).

- *Cassazione penale sez. IV, 08/04/2008, n.22615:*

La condotta del lavoratore, per giungere a interrompere il nesso causale (tra condotta colposa, del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e a escludere, quindi, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità: ciò che può verificarsi allorquando il comportamento del lavoratore sia definibile come "abnorme", dovendo qualificarsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Del resto, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e di questi, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore.

- Cassazione penale, sez. IV, 13/03/2008, n. 19524

Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. (per il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo - v ultra).

#### **Art. 40 Codice Penale:**

- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

- **Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.**

- *Cassazione penale, sez. IV, 16/09/2008, n. 38819:*

L'art. 2087 c.c., nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche, conseguendone la necessità che il datore di lavoro, nello specifico settore, ottemperi non soltanto alle regole cautelari scritte, ma anche alle norme prevenzionali che una figura

modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall'esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia.

- **“M. BIAGI - La programmazione della prevenzione deve scaturire da una gestione condivisa con i lavoratori e le loro specifiche rappresentanze”**

Per quanto attiene agli obblighi propri dell'imprenditore, la normativa pone sullo stesso piano:

- sia questi;
- sia anche i suoi dirigenti e preposti (coloro che devono dare esecuzione al potere di direzione e gerarchia nell'impresa ex art 2086 e 2095).

• **Art. 2086 (Gestione dell'impresa):**

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

• **Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro:**

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [95 att.].

• **Cass pen 38008/2008:** tenuti al rispetto delle norme di prevenzione, salvo delega validamente conferita, sono non già imprenditori, dirigenti e preposti alternativamente tra loro, ma tutti cumulativamente tali figure, nell'ambito delle rispettive competenze e sfere di intervento.

• **L'ordinamento giuridico detta obblighi prevenzionali a tutela della sicurezza del lavoratore, la cui violazione comporta l'applicazione:**

- **l'applicazione di sanzioni amministrative** (anche in capo alle persone giuridiche, società ed associazioni prive di personalità giuridica v. ultra art. 300 D.lgs n. 81/2008)

- **l'applicazione di sanzioni penali**

- la responsabilità risarcitoria sul piano civile (ex art. 2043 - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)

- **per le società sportive, anche una responsabilità disciplinare**

**Sanzioni amministrative:**

A fronte di reati di particolare gravità (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, oltre alla responsabilità penale (personale) del soggetto, è configurabile una responsabilità amministrativa (di natura pecuniaria ed interdittiva) dell'impresa considerata come socialmente responsabile nei cfr. della collettività.

- **Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica:**

• Art. 25-septies. **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano **le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna **per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo **si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.**

**Art. 9. Sanzioni amministrative:**

**1 - Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:**

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

**2 - Le sanzioni interdittive sono:**

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nelle ipotesi in cui, causa la complessità dell'assetto organizzativo interno, non è possibile ricondurre la responsabilità penale in capo a specifico soggetto e venga comunque accertata la commissione di un delitto, l'ASD/SSD ne dovrà rispondere sul piano amministrativo a condizione che sia ad essa imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:**

- Emanato nel rispetto delle direttive UE e delle convenzioni internazionali

- Abrogativo del dlgs n. 626/1994 che, per la prima volta, ha definito un modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro, passando:
- dai tradizionali metodi di prevenzione tecnica
- ad un sistema di sicurezza globale che pone la persona (e non la macchina) al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate.

**Art. 1 Dlgs n. 81/2008 – Obiettivo prioritario:**

- Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, **garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.**

**Art. 3. Campo di applicazione:**

Il presente decreto legislativo si applica **a tutti i settori di attività, privati e pubblici**, (e quindi anche all'organizzazione e svolgimento di attività motorie e sportive all'interno di impianti – cfr. ultra per def «luogo di lavoro») e a tutte le tipologie di rischio, con alcune eccezioni:

- forze armate e di Polizia;
- servizi di protezione civile;
- strutture giudiziarie, penitenziarie, e quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

**I Luoghi di lavoro (art. 62 D.lgs n. 81/2008):**

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

- 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci;

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

- **Cassazione penale, sez. III, 04/07/2012, n. 33567:** Il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati;

- **Cassazione penale, sez. fer, 27/08/2019, n. 45316:** Nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e

gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, **indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa.**

(Fattispecie in cui Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui agli artt. 46 e 55, comma 5, d.lg n. 81 del 2008, per mancata adozione delle misure per prevenire gli incendi, nei confronti del legale rappresentante di una ditta proprietaria di impianto di distribuzione di Gpl, con connesso serbatoio interrato, installato in un'area di un condominio privato, al servizio del condominio medesimo).

• **Cassazione penale sez. IV, 09/09/2015, n.40721:** In tema di infortuni sul lavoro, non può affermarsi la penale responsabilità dell'imputato, quale datore di lavoro, per fatto occorso ad un soggetto che non sia suo dipendente se non in quanto risulti dimostrato che il fatto medesimo sia avvenuto in un luogo qualificabile come "luogo di lavoro" per i dipendenti dell'imputato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 d.lg. n. 81 del 2008, e risulti altresì dimostrato che le tutele che l'imputato avrebbe dovuto apprestare per i propri dipendenti fossero da riguardarsi come funzionali a garantire l'incolumità anche di altri soggetti che, prevedibilmente, avessero avuto occasione di accedere a quel luogo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione sugli elementi sopraindicati, la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose derivate da violazione di norme antinfortunistiche il legale rappresentante di un'impresa proprietaria di locali adibiti a centro commerciale, con riferimento al mancato apprestamento, all'ingresso di detti locali, di adeguati dispositivi antiscivolo, alla cui mancanza era stata dovuta l'accidentale caduta di una dipendente di uno degli esercizi commerciali facenti parte del suddetto centro).

• E' luogo di lavoro anche l'impianto sportivo come definito da art. 1, Decreto Ministeriale 18.03.1996, mod. 2005 – v. supra

• L'impianto sportivo si identifica nel luogo opportunamente conformato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto

• **Cassazione penale, sez. IV, 03/02/2015, n. 12223:** Nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad un vano tecnico posto sul controsoffitto di un'aula scolastica ed il cui crollo, a causa anche del sovraccarico del materiale ivi depositato, aveva determinato il decesso di uno studente).

#### **Il campo di applicazione:**

• **Art. 1 c. 4., D.lgs n. 81/2008:** Il presente decreto legislativo si applica a **tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati (v. ultra)**, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

#### **Le figure equiparate:**

• 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.**

• 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano **prestazioni di lavoro accessorio**, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono

comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

- 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
- 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

#### **Definizione di lavoratore (art 2 lett b):**

La persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

#### **• Al lavoratore così definito è equiparato:**

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **Cassazione penale, sez. IV, 06/11/2009, n. 43966:** Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio delle loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro

che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono ai cantieri o comunque a luoghi dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

**Definizione di datore di lavoro (art. 2, lett b):**

**Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

**QUINDI E' IL SOGGETTO CHE DEVE GARANTIRE L'ASSOLUTA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

**IL DATORE DI LAVORO** in quanto soggetto al vertice dell'impresa, con potere direttivo, gerarchico, di controllo e sanzionatorio, ha responsabilità di assicurare la più adeguata protezione del suo personale dipendente, ha un dovere generale di garantire la sicurezza dei lavoratori, intesa come integrità psico-fisica degli stessi. In un impianto sportivo, il datore di lavoro coincide con il soggetto gestore dello stesso, non con l'Ente/Persona proprietario dell'immobile, né con le società sportive, fruitrici dello stesso.

**Il datore di lavoro nelle PA:**

- Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende:

- il dirigente al quale spettano i poteri di gestione

- ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Considerazioni:

- La definizione di «datore di lavoro» è ancorata alla responsabilità dell'organizzazione del lavoro e non più, necessariamente, all'impresa

- **CONFERMATA la nozione di datore di lavoro come l'organizzatore delle attività lavorative**

- **Cassazione penale, sez. IV, 10/01/1989:** In tema di prevenzione di infortuni, deve ritenersi destinatario della relativa normativa, quale imprenditore datore di lavoro, colui il quale abbia, sia pure di fatto e con rudimentale e minima organizzazione d'impresa, assunto l'impegno di conseguire un risultato, provvedendo alla retribuzione di personale all'uopo addetto.

- **Cassazione civile, sez. lav., 22/01/2021, n. 1399:** In tema di infortuni e sicurezza sul lavoro, opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il datore di lavoro formale ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici; in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell'amministratore unico di società che, in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087 e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

**QUINDI: il datore di lavoro non coincide sempre e comunque con una delle parti del rapporto di lavoro subordinato (cd. datore di lavoro in senso giuslavoristico) potendo coincidere con il dirigente al quale spettano poteri di gestione (come avviene di solito nell'ambito dell'organizzazione e gestione della sicurezza all'interno degli impianti sportivi).**

- La figura del delegato per la sicurezza può coincidere con quella del dirigente effettivamente titolare dei poteri decisionali e di spesa in forza della delega di funzioni, salva la rilevanza, sotto il profilo della responsabilità, dell'esercizio di fatto dei poteri direttivi.

**In altri termini:**

- Il datore di lavoro è pertanto vincolato a svolgere una generale attività di prevenzione dei rischi derivanti dall'ambiente di lavoro e connessi allo specifico processo produttivo svolto dall'impresa.
- Nel caso di P.A., il datore di lavoro è il soggetto che ha potere decisionale e di spesa, tuttavia resta fermo il potere-dovere di controllo, da parte degli organi al vertice di ciascuna amministrazione.
- Un'importante pronuncia della corte di cassazione, inerente la vicenda infortunistica di un dipendente comunale, non ha escluso il dovere del sindaco di sovrintendere agli uffici e alle istituzioni comunali e di vigilare affinché i dirigenti, amministratori, funzionari si attengano ai compiti ed obblighi istituzionali loro demandati.

**La definizione di Dirigente (art. 2 lett. d Dlgs n. 81/2008):**

La persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI SONO TENUTI A VIGILARE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI:**

- PREPOSTI
- LAVORATORI
- FABBRICANTI E FORNITORI
- INSTALLATORI

FERMA RESTANDO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEGLI STESSI QUALORA LA MANCATA ATTUAZIONE DEI PREDETTI OBBLIGHI SIA ADDEBITABILE UNICAMENTE AGLI STESSI E NON SIA RISCOVRIBILE UN DIFETTO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI. (COMMA 3BIS, ART. 18 D.LGS. 81/2008)

**La definizione di Preposto (art. 2 lett. e Dlgs n. 81/2008):**

La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

L'esercizio di fatto dei poteri direttivi:

- Art. 299. Esercizio di fatto di poteri direttivi: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, **pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

Quindi ... sull'esercizio di fatto dei poteri direttivi L'art. 299 del DLgs 81/2008 afferma che è equiparato a datore di lavoro colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. L'art. 299 sancisce il principio di effettività e prevede l'ipotesi di esercizio di fatto di poteri direttivi.

*Questo principio comporta due conseguenze:*

\* La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro è legata ai poteri decisionali e di spesa: mancando gli stessi, l'individuazione del soggetto come datore di lavoro non produce alcun effetto ai fini giuridici e di traslazione delle responsabilità.

\* La responsabilità degli adempimenti necessari ricade, anche senza regolare investitura, su colui il quale di fatto, quotidianamente, prende le decisioni e gestisce i fondi messi a sua disposizione.

• **Cassazione penale, sez. III, 09/03/2005, n. 12370:** In tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omissso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti).

• **Cassazione penale, sez. IV, 01/10/2008, n. 42136:** Anche il direttore dello stabilimento, nella sua qualità di dirigente, può considerarsi responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore nell'ambito del ciclo di produzione per l'inosservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro, e ciò pur in assenza di specifiche deleghe al riguardo. La sua qualità di dirigente, infatti, fonda autonomamente la veste di garante dell'osservanza della normativa antinfortunistica nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale a lui attribuita. (Nella specie, la Corte ha respinto il motivo di ricorso con cui il direttore di uno stabilimento, proprio per questa sua qualifica, aveva negato di essere responsabile delle lesioni personali subite da un dipendente nel corso del ciclo produttivo. In pratica, all'imputato era stato addebitato di aver consentito che il lavoratore accedesse usualmente all'interno della catena di lavorazione per consentirne il funzionamento e di non aver adottato misure tecniche volte ad evitare che gli organi delle macchine in lavorazione fossero protetti, segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza). La contestazione mossa all'imputato si fonda testualmente sulla sua veste di direttore di stabilimento e quindi di dirigente. La veste di dirigente non comporta necessariamente poteri di spesa; e fonda autonomamente la veste di garante per la sicurezza nell'ambito della sfera di responsabilità gestionale attribuita allo stesso dirigente. Tale ruolo è indipendente dalla delega, istituto che trova applicazione quando il datore di lavoro trasferisce su altro soggetto, in tutto o in parte, doveri e poteri (anche di spesa) che gli sono propri.